



U.S.R.

IL RETTORE

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e, in particolare, l'art. 2, comma 2 lett. a) e b);

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b) e l'art. 29, comma 6;

VISTO il Decreto Rettorale n. 4160 del 28/12/2012 con il quale è stato attivato il Dipartimento di Biologia già istituito con Decreto Rettorale n. 3570 del 12/11/2012;

VISTO il *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, emanato con D.R. n. 507 del 22/02/2016 e - in particolare - l'art. 1, comma 2;

VISTO il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Biologia*, emanato con Decreto Rettorale n. 968 del 04/04/2016;

VISTA la Delibera n. 3 del 14/12/2021 (PG n. 129703 del 14/12/2021) con la quale il Consiglio del Dipartimento di Biologia ha approvato le proposte di modifica del comma 4 dell'art. 7 e dell'art 9 del suddetto Regolamento di organizzazione e funzionamento;

VISTA la Delibera n. 76 del 04/04/2022 (EO n. 499 del 21/04/2022) con la quale il Senato Accademico - subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione - ha approvato, le sopra indicate proposte di modifica del *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Biologia*, con l'emendamento - in conformità alla previsione di cui all'art. 16, comma 1 del sopra citato Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali - della modifica riguardante il segretario della Giunta, secondo quanto indicato nella predetta Delibera n. 76/2022;

VISTA la Delibera n. 193 del 04/04/2022 (EO n. 504 del 21/04/2022) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla sopra citata proposta di modifica del *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Biologia*, con l'emendamento della modifica riguardante il segretario della Giunta, secondo quanto indicato nella sopra citata Delibera del Senato Accademico n. 76/2022;

RITENUTO con l'occasione, di eliminare d'ufficio dal suddetto Regolamento il riferimento ai SS.SS.DD funzionali e di riferimento di cui agli elenchi allegati al sopra citato D.R. 3570/2012 istitutivo del Dipartimento di cui trattasi, in considerazione della intervenuta revisione e della possibilità di ulteriori aggiornamenti degli stessi;

DECRETA

Il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Biologia*, emanato con D.R. n. 968 del 04/04/2016, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce quello emanato con il sopra citato D.R. n. 968/2016.

IL RETTORE
Matteo LORITO

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente della Ripartizione dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Biologia
- Art. 2 – Sede, personale e assetto organizzativo
- Art. 3 – Finalità del Dipartimento
- Art. 4 – Autonomia
- Art. 5 – Attribuzione dei compiti didattici
- Art. 6 – Piano triennale di sviluppo e programmazione

TITOLO II – ORGANI

- Art. 7 – Organi del Dipartimento
- Art. 8 – Commissione per il Coordinamento didattico
- Art. 9 – Commissione paritetica docenti-studenti
- Art. 10 – Commissioni Permanenti
- Art. 11 – Organizzazione amministrativa del Dipartimento

TITOLO III – DIDATTICA

- Art. 12 – Lauree, lauree magistrali, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione
- Art. 13 – Master e Corsi di Perfezionamento
- Art. 14 – Disposizioni finali

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Biologia

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di BIOLOGIA in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, dell'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Ateneo.

Art. 2 – Sede, personale e assetto organizzativo

1. Il Dipartimento di BIOLOGIA ha sede negli spazi ad esso assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Dipartimento afferiscono inizialmente i professori e i ricercatori di cui all'elenco allegato al Decreto rettorale n. 2012/3570 del 12/11/2012 con il quale il Dipartimento è stato istituito.
3. Al Dipartimento è assegnato il personale tecnico amministrativo individuato con apposito provvedimento del Direttore generale, così come da decreto DG/2012/346 del 12/11/2012.
4. Ai sensi del successivo art. 11, l'assetto delle aree organizzative del Dipartimento è definito con provvedimento del Direttore generale.

Art. 3 – Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha come finalità lo sviluppo e lo svolgimento della ricerca scientifica, della didattica e del trasferimento tecnologico nei campi della Biologia, quali risultano dal progetto istitutivo dello stesso alla base del Decreto istitutivo del Dipartimento.
2. Il Dipartimento svolge l'attività didattica mediante l'attivazione e l'organizzazione di Corsi di Studio per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali ai sensi del D.M. 22/10/04 n. 270 e successive modificazioni e integrazioni; dei titoli di Master Universitari di I e II livello, che saranno attivati in funzione delle esigenze di formazione specialistica e del mercato del lavoro. Il Dipartimento può inoltre attivare Scuole di Specializzazione, Corsi e/o Scuole di Dottorato di Ricerca, Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e Atenei, su tematiche specifiche dei settori di cui al successivo comma 3.



3. Il Dipartimento garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l'autonomia dell'insegnamento e della ricerca, nel quadro delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio incardinati nel Dipartimento di Biologia e in altri corsi di studio di Ateneo. Le afferenze dei professori e dei ricercatori al Dipartimento sono regolate dall'art. 29 dello Statuto di Ateneo. Il Dipartimento richiede al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.
4. Nei campi di competenza dello stesso, il Dipartimento promuove la ricerca e lo sviluppo della cultura scientifica e coordina le relative attività anche attraverso il finanziamento proveniente da Enti pubblici o privati, ferma restando l'autonomia di ricerca di ogni singolo professore e ricercatore.
5. Il Dipartimento ha come ulteriore obiettivo lo sviluppo dei rapporti con l'esterno rispetto a tutti gli aspetti correlati o accessori a quelli di cui ai precedenti punti. In particolare, il Dipartimento si prefigge lo scopo di provvedere alla diffusione dei risultati della ricerca, alla formazione permanente certificata, al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico. Presta, altresì, servizi al territorio mediante accordi, convenzioni e attività in conto terzi nel rispetto della normativa vigente.
6. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 il Dipartimento:
 - a. elabora, secondo le modalità di cui all'art. 6, un proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione che definisce gli obiettivi e la programmazione in materia di ricerca, didattica, e rapporti con il territorio;
 - b. valuta annualmente, in relazione all'attuazione del predetto Piano sulla base delle risorse assegnate, i risultati raggiunti nella ricerca, nella didattica, nei rapporti con il territorio in ambito nazionale e nei collegamenti internazionali;
 - c. opera secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità, avvalendosi di modelli procedurali ed organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei processi decisionali, privilegiando il ricorso a procedure di semplificazione, nei limiti di cui all'art. 20 della L. 241/90.
7. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca fissate dai propri organi di governo e previste nel Piano triennale di sviluppo e programmazione sulla base delle risorse assegnate, nonché le attività ad esse correlate ed accessorie, fornendo il supporto (finanziario, tecnico/amministrativo) e le strutture necessarie.
8. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività per la promozione dei rapporti con l'esterno coerentemente con il proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione, nelle forme, nei modi e con gli strumenti idonei al conseguimento del predetto obiettivo.
9. Al fine di meglio coordinare le proprie attività di ricerca il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, secondo quanto sancito dall'art. 29 comma 7 dello Statuto.

Art. 4 – Autonomia

1. Il Dipartimento dispone di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e di spesa che esercita in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
2. Tale autonomia si esercita attraverso le determinazioni degli organi di governo del Dipartimento nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
3. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell'utilizzazione delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Art. 5 – Attribuzione dei compiti didattici

1. Il Dipartimento assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali, fermo restando il principio di cui all'art. 11, comma 1, dello Statuto secondo cui i professori e i ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell'Ateneo secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo. L'assegnazione dei compiti didattici da parte del Dipartimento terrà conto del coordinamento operato dalla Scuola cui afferisce, e/o da altre Strutture di coordinamento didattico. Il Consiglio di Dipartimento comunica ogni anno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori ad esso afferenti.



Art. 6 – Piano triennale di sviluppo e programmazione

1. Il Piano triennale di sviluppo e programmazione rappresenta lo strumento attraverso cui il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della ricerca, della didattica e dei rapporti con il territorio in ambito nazionale e nei collegamenti internazionali.
2. A seguito dell'approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dello stesso utilizzando le risorse assegnate, nonché quelle acquisite direttamente da terzi, secondo criteri di ottimizzazione funzionale della ricerca e della didattica, e monitorandone l'attuazione.

TITOLO II – ORGANI

Art. 7 – Organi del Dipartimento

1. Gli organi di governo del Dipartimento sono:
 - a. il Consiglio del Dipartimento;
 - b. il Direttore del Dipartimento;
 - c. la Giunta del Dipartimento.
2. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento di tali organi sono disciplinati dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lett. d) del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali:
 - a. la rappresentanza del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento è pari al 10 % della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento; ovvero in misura inferiore nel caso in cui la dotazione dell'organico tecnico-amministrativo del Dipartimento fosse insufficiente ad assicurare il rispetto di tale percentuale; tali rappresentanti sono eletti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il dipartimento, in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio ovvero, in caso di ulteriore parità, il candidato con la maggiore anzianità anagrafica; detti rappresentanti durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta;
 - b. la rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento degli studenti iscritti ai corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Dottorato di Ricerca, incardinati nel Dipartimento, è pari al 15 % della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento, è prevista la presenza di almeno un rappresentante di ogni Corso di Studio e di Dottorato incardinati sul Dipartimento, secondo modalità stabilite dall'apposito Regolamento di Ateneo per l'elezione delle rappresentanze studentesche; tali rappresentanti durano in carica due anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 1 del medesimo Regolamento, la Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore, da un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra gli appartenenti almeno alla categoria D, dal Vice Direttore, con voto consultivo, se non compreso tra i componenti eletti e da 15 componenti eletti tra professori e ricercatori così ripartiti: 5 (cinque) Professori Ordinari, 5 (cinque) Professori Associati; 5 (cinque) Ricercatori (a tempo indeterminato o RTD-B o RTD-A).. Possono far parte della Giunta non più di due componenti (incluso il Direttore) appartenenti allo stesso SSD e comunque di diverso ruolo.
5. Le delibere della Giunta sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Direttore.
6. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 17 dello Statuto.
7. Ferme restando tali funzioni istruttorie e propositive, deve essere obbligatoriamente acquisito il parere della Giunta sui seguenti punti:
 - a) proposta di budget economico e degli investimenti;
 - b) Variazioni di budget per importo superiore a € 10.000 escluso IVA;
 - c) Stipula di contratti per importo superiore a € 10.000 escluso IVA;
 - d) Impegni di spesa su fondi comuni dipartimentali per importo superiore a € 10.000 escluso IVA.



8. La Giunta coadiuva il Direttore nella determinazione delle modalità di utilizzazione del personale tecnico-amministrativo.
9. La Giunta può ricevere dal Consiglio, sulla base di apposita delibera, specifiche deleghe con oggetto determinato.
10. In accordo con l'art. 30 comma 9 dello Statuto i rappresentanti dei professori e dei ricercatori che fanno parte del Consiglio della Scuola sono scelti tra i membri della Giunta. Vengono designati per la rappresentanza gli eletti in ordine del numero di voti nell'ambito di ciascuna fascia, purché non appartenenti allo stesso settore scientifico disciplinare del Direttore e dei Coordinatori didattici. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo prevale l'anzianità anagrafica.

Art. 8 – Commissione per il Coordinamento didattico

1. Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, istituisce una Commissione per il Coordinamento didattico secondo la composizione e con le funzioni previste dall'art. 29 comma 12 dello Statuto e dall'art. 13 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali. La Commissione di Coordinamento Didattico è riferita, di norma, ad un percorso formativo identificato da un corso di Laurea e dal/i Corso/i di Laurea Magistrale ad esso collegato/i.
2. Il Coordinatore del Corso di Studio è eletto dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle candidature proposte dalla Commissione di Coordinamento didattico.

Art. 9 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti composta da 4 (quattro) docenti di cui almeno un professore e almeno un ricercatore e 4 (quattro) studenti, tra cui un dottorando, in base a quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto e dall'art. 14 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.

Art. 10– Commissioni Permanenti

1. Il Consiglio di Dipartimento nomina le seguenti Commissioni che operano di concerto con gli altri organi dipartimentali e durano in carica tre anni:
 - a. Commissione Didattica;
 - b. Commissione Ricerca;
 - c. Commissione Rapporti con il Territorio e con Enti Nazionali ed Internazionali;
 - d. Commissione Rapporti con il Personale Tecnico e Amministrativo.
2. La Commissione didattica è nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore e si interfaccia con i Coordinatori delle Commissioni di Coordinamento Didattico dei vari corsi di studio, con i rappresentanti dei corsi di Master, delle Scuole di Specializzazione, delle Scuole di Perfezionamento e dei Dottorati di Ricerca incardinati nel Dipartimento di Biologia. La Commissione designa un Coordinatore che convoca le riunioni, definisce l'ordine del giorno e riferisce in Consiglio.
3. La Commissione didattica ha il ruolo di coordinare le attività dei singoli corsi di studio incardinati nel Dipartimento di Biologia, dei Dottorati di Ricerca incardinati nel Dipartimento, nonché dei Master, dei Corsi di perfezionamento e delle Scuole di specializzazione.
4. La Commissione Ricerca è nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.
5. La Commissione Ricerca designa un Coordinatore che convoca le riunioni, definisce l'ordine del giorno e riferisce al Consiglio.
6. La Commissione Ricerca elabora proposte di attività scientifiche e divulgative del Dipartimento ed esprime parere consultivo sui seguenti punti:
 - a. Richieste di finanziamento per progetti comuni di Dipartimento;
 - b. Razionalizzazione dell'utilizzo delle attrezzature;
 - c. Programmazione delle attività seminariali;
 - d. Valutazione dell'acquisto di attrezzature comuni.
7. La Commissione Ricerca effettua la valutazione dell'attività di ricerca degli afferenti al Dipartimento eventualmente utilizzando anche i rapporti di valutazione delle attività di ricerca e sviluppo (ANVUR).
8. La Commissione Ricerca formula proposte sull'attribuzione delle risorse dipartimentali destinate alla ricerca.



9. La Commissione Ricerca esprime parere sull'attribuzione degli Assegni di Ricerca.
10. La Commissione Ricerca predispone per il Consiglio le proposte di attivazione di Corsi e/o di Scuole di Dottorato di Ricerca.
11. Non partecipano a discussioni o pareri i membri della commissione laddove in palese conflitto di interesse.
12. La Commissione Rapporti con il Territorio e con Enti Nazionali ed Internazionali è nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.
13. La Commissione Rapporti con il Territorio si occupa specificamente di:
 - a) spin-off;
 - b) consorzi;
 - c) brevetti;
 - d) rapporti con aziende ed enti;
 - e) tirocini *extra-moenia* per gli studenti;
 - f) promozione e divulgazione dell'attività dipartimentale;
 - g) consulenza e/o conto terzi.
14. La Commissione Rapporti con il Personale Tecnico ed Amministrativo è nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.
15. La Commissione Rapporti con il Personale Tecnico ed Amministrativo coadiuva il Direttore nell'attribuzione degli incarichi di lavoro e di gestione del personale tecnico ed amministrativo.

Art. 11 – Organizzazione amministrativa del Dipartimento

1. L'organizzazione amministrativa del Dipartimento è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. Il Direttore Generale individua, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Dipartimento.

TITOLO III – DIDATTICA

Art. 12 – Lauree, Lauree Magistrali, Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione

1. Il Dipartimento gestisce la didattica relativa ai Corsi di studio di cui al successivo comma 2 nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. In particolare, il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di Laurea e di Laurea Magistrale secondo quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 lett. e) del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.
3. I Dottorati di Ricerca e le Scuole di Specializzazione che il Dipartimento, istituisce e attiva sono disciplinati, rispettivamente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dalle specifiche normative in materia.

Art. 13 – Master, Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento

1. Il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di Master universitari di primo e secondo livello, di Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento in funzione delle esigenze di formazione scientifica e del mercato del lavoro, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo e sentito il parere della Commissione per le Attività Formative. Il Master, una volta istituito, è organizzato dal Dipartimento proponente tramite la Commissione per il coordinamento didattico, ove costituita, ed il Coordinatore, al pari di un corso di studio.

Art. 14– Disposizioni finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. Per quanto non previsto si rinvia allo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai vigenti Regolamenti di Ateneo.